

Legge regionale 02 marzo 1987, n.15

Modifica alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 Istituzione del Parco delle Alpi Apuane

ARTICOLO 1

(Norme transitorie concernenti gli strumenti urbanistici)

1. Per gli strumenti urbanistici e le loro varianti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Parco delle Alpi Apuane istituito con LR 21 gennaio 1985, n. 5, adottati anteriormente all'insediamento del Comitato di coordinamento previsto dall'art. 4 della legge stessa, i pareri di cui all'art. 14, secondo comma della citata legge sono sostituiti da una specifica verifica, in sede di approvazione, della conformita' alle finalita' della legge istitutiva del Parco, sentito il Comitato di coordinamento e, se costituito, il Comitato scientifico.

ARTICOLO 2

(Norme transitorie concernenti la Commissione Beni ambientali)

1. Fino all'istituzione della Commissione beni ambientali prevista dall'art. 10 della LR 21 gennaio 1985, n. 5 relative funzioni sono svolte dalle commissioni di cui all'art. 5 della LR 2 novembre 1979, n. 52.

2. Per gli strumenti urbanistici e le loro varianti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Parco delle Alpi Apuane, gia' adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere della Commissione beni ambientali richiamata al comma precedente e' sostituito da una specifica verifica, in sede di approvazione, della conformita' alle finalita' della legge istitutiva del Parco.

ARTICOLO 3

(Norme procedurali)

1. Delle specifiche verifiche di cui all'art. 1 ed all' art. 2 della presente legge deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

2. Restando ferme le procedure di approvazione del Consiglio regionale di cui all'art. 14, terzo comma della LR 21 gennaio 1985, n. 5.